

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2813 di data 11 maggio 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario B017m "Pecol – Col dei Rossi" relativa al rifacimento della cabina della stazione di monte ed alla realizzazione di un uscita di emergenza, nell'area sciistica del Belvedere, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI Presidente f.f.

Silvio DALMASO componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci

Luca MALESANI componente supplente Servizio foreste e fauna

Matteo MERZLIAK componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Claudio PALLAORO componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali

Sergio BENIGNI componente supplente Servizio prevenzione rischi

Paola VISINTAINER componente supplente Servizio geologico

Ruggero VALENTINOTTI componente supplente Servizio bacini montani

Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Roberto LUNARDELLI componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 16 aprile 2020, con la quale la società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei, via Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario B017m "Pecol – Col dei Rossi", nell'area sciistica del Belvedere, nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del ing. Andrea Boghetto datati marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale riguarda: il rifacimento con ampliamento della cabina di comando della stazione di monte per permettere di ospitare le apparecchiature di stazione e di migliorare la visibilità della linea, una nuova uscita di emergenza, realizzata allargando una porta esistente sul prospetto nord-est dell'edificio, per rendere più agevole, qualora fosse necessariol'evacuazione degli utenti presenti nei locali.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della I.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

delibera

- di autorizzare la società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei, via Streda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario B017m "Pecol – Col dei Rossi", nell'area sciistica del Belvedere, nel Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
- 2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
- 3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi:
- 4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
- 5. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste e fauna;

6. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr
